

APPALTO SERVIZI CULTURALI
Lotto funzionale n. 1 – Servizi Bibliotecari e Archivistici. Gestione spazi culturali

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE GENERALE

Premessa

Questo capitolato speciale d'appalto equivale ad uno schema di contratto e ne contiene tutti gli elementi ai sensi dell'art. 43 DPR 207/2010.

Il presente capitolato, gli atti allegati e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto così come i chiarimenti e le rettifiche inviati dalla pubblica amministrazione nel corso dell'eventuale procedura di gara esperita, ed, in caso di procedura di gara con offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, l'Offerta Tecnica completa presentata dall'operatore economico in sede di gara.

Articolo 1 - Oggetto

L'appalto ha per oggetto i servizi come dettagliatamente indicati, per quantità e qualità, nel Capitolato speciale di appalto - Parte Speciale.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione committente per qualsiasi motivo può chiedere e l'esecutore ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento o una diminuzione sull'ammontare dell'intero servizio fino alla concorrenza di un quinto, senza che ciò possa essere motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di sorta da parte del esecutore, né per esercitare il diritto alla risoluzione del contratto come specificato all'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 l'appaltatore è tenuto ad eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo contrattuale è formato dalla somma risultante dal contratto, aumentata dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.

In caso d'aumento e diminuzione del servizio entro i limiti suddetti (un quinto), in relazione alle caratteristiche e all'importo del servizio, potrà, su richiesta di una delle parti, essere concesso un adeguato spostamento del termine di ultimazione.

Le modifiche e le varianti del contratto nel periodo di validità/efficacia sono ammesse nelle ipotesi, nel rispetto delle Condizioni di cui all'art 106 Dlgs 50/16

Articolo 2 - Corrispettivo

Il corrispettivo è determinato dalla procedura di scelta del contraente precedente alla stipula del contratto, ed in particolare, da quanto indicato nell'offerta economica dell'aggiudicatario.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del servizio s'intende compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto alle condizioni stabilite dal capitolato speciale e dai documenti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificate nella descrizione dei servizi siano rilevabili dagli elaborati tecnici, oppure pur specificati nella descrizione dei servizi non siano rilevabili dagli elaborati tecnici.

Inoltre nessun compenso è dovuto per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione del servizio appaltato.

Articolo 3 – Revisione del prezzo

La revisione del prezzo si attiva a partire dalla seconda annualità di appalto.

La revisione opera al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione dell'appalto, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT (indice dei prezzi al consumo). *Nel caso in cui l'appalto venga rinnovato, le condizioni contrattuali verranno rinegoziate: verrà cioè verificata – al momento del rinnovo se – rispetto all'appalto iniziale – sussista ancora la condizione di cui al comma precedente.*

- in caso negativo tornerà ad applicarsi (per il primo anno di rinnovo) il prezzo originario di aggiudicazione

-in caso positivo le parti rinegozieranno - nel rispetto del limite massimo fissato nel comma precedente, il prezzo dell'appalto per il secondo biennio.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Articolo 4 - Clausola sociale

A) Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal proposito forma parte integrante e sostanziale di questo appalto l'elenco del personale attualmente impiegato dall'affidatario uscente nell'espletamento dei servizi.

Con anticipo di mesi uno rispetto alla natura le scadenza dell'appalto - l'affidatario uscente dovrà trasmettere alla Stazione appaltante (in conformità alle prescrizioni di cui all'art 5 della legge regionale toscana 18/19) i dati e le informazioni sotto riprodotte:

- a) numero di unità;
- b) qualifica e categoria professionale;
- c) livello retributivo;
- d) attività e mansioni svolte;
- e) anzianità di servizio;
- f) monte ore settimanale;
- g) sede di lavoro;
- h) numero di lavoratori di cui alla legge 68/99;
- i) CCNL applicato;
- l) ulteriori elementi retributivi e indennità aggiuntive corrisposte.

Il personale dell'appaltatore uscente interessato alla clausola sociale è rappresentato nel prospetto Clausola sociale del lotto di riferimento.

B) L'impresa aggiudicataria che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di appalto, affidi in subappalto le relative lavorazioni, è tenuta a fare obbligo all'impresa subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni lo stesso trattamento economico e normativo previsto per il personale impiegato dall'impresa appaltatrice.

C) In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, non si risolve il rapporto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva tutti i suoi diritti nei confronti del nuovo proprietario

a meno che non sia avvenuta regolare liquidazione di ogni ragione di credito e di diritto da parte dell'azienda cedente.

D) In caso di fallimento dell'azienda, seguito dal licenziamento del lavoratore, o in caso di cessazione dell'azienda, il lavoratore avrà diritto all'indennità di preavviso e al t.f.r. come per il caso di licenziamento.

Articolo 5 - Garanzia definitiva

L'affidatario è obbligato a norma dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 a costituire la cauzione definitiva prevista dal predetto articolo che qui deve intendersi integralmente richiamato.

La garanzia deve essere conforme agli ultimi e vigenti schemi ministeriali.

In caso di esecuzione anticipata la cauzione definitiva va predisposta prima dell'avvio del servizio.

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L'amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per procedere al pagamento di quando dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. In particolare lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell'appaltatore all'istituto garante di un certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'esecutore e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

Articolo 6 – Subappalto

In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall'art. 105 del Codice.

Trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera la prevalente esecuzione dell'appalto è riservata all'affidatario.

Stante la necessità di personale con alta qualificazione non potranno essere subappaltati i servizi :

- di front-office (servizi al pubblico)
- di back-office (servizi di inventariazione, gestione documentaria ecc.)

Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione dell'Amministrazione committente.

L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:

- che il subappaltatore possieda i requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e sia in possesso dei requisiti dell'articolo 80 D.Lgs. 50/16 (art. 105 co. 4 lett. b) D.Lgs. 50/16);
- che l'esecutore, all'atto dell'offerta, abbia indicato le parti di prestazione contrattuale che intende subappaltare;
- che almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'esecutore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante contraente, in originale o in copia autentica (art. 105, comma 7 D.Lgs. 50/16);

- che al momento del deposito del contratto di subappalto, l'esecutore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del/i subappaltatore/i dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice (art. 105, comma 7 D.Lgs. 50/16);
- che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;
- che l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettano alla stazione appaltante contraente prima dell'inizio della prestazione contrattuale, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza se del caso (art. 105, comma 9 D.Lgs. 50/16);
- che l'esecutore alleggi al contratto del subappalto o alla sua copia autentica la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di RTI o consorzio, analoga dichiarazione deve essere rilasciata da tutte le imprese costituenti il RTI o il consorzio (art. 105, comma 18 D.Lgs. 50/16).

In mancanza della suddetta documentazione, il subappalto non verrà autorizzato.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 105 comma 19 D.Lgs. 50/16).

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio tale obbligo incombe sul mandatario (art. 105 co. 17 D.Lgs. 50/16).

L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso (art. 105 co. 14 D.Lgs. 50/16).

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto (art. 105 co. 8 D.Lgs. 50/16).

L'esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione; in tal caso l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 (art. 105 co. 12 D.Lgs. 50/16)

L'esecutore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (art. 105 co. 14 D.Lgs. 50/16).

In caso di inadempimento dell'esecutore agli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.

È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub- contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, fornitura o servizio affidati.

In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici l'impresa mandante può stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto

di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore

Articolo 7 - Termine

L'appalto è affidato - per anni due (2) a decorrere dal 01/07/2023.

La Stazione appaltante si riserva di rinnovare - per un ulteriore biennio - l'appalto.

La volontà di "rinnovare" l'affidamento verrà comunicata - tramite PEC - con un preavviso di mesi 2 (due) - rispetto alla naturale scadenza del contratto.

In caso di rinnovo

- si procederà con una nuova determina di affidamento;
- verrà acquisito un nuovo CIG;
- dovranno essere rinnovate le cauzioni e le assicurazioni in essere;
- verrà sottoscritto un nuovo contratto in forma pubblica amministrativa e con spese a carico dell'affidatario.

Articolo 8 – Esecuzione anticipata

Ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a), della legge 120/2020 è sempre autorizzata l'esecuzione in via di urgenza, anche in difetto dei presupposti ex art 32, co. 8, cod. contr. L'esecuzione anticipata è possibile anche nelle more dell'effettuazione dei controlli (sui requisiti generali e speciali), ossia a seguito del provvedimento di aggiudicazione non ancora efficace. Tuttavia, il pagamento delle prestazioni anticipate verrà eseguito solo in ipotesi di esito positivo dei controlli e dopo la stipula; se, invece, l'esito è negativo, all'esecutore spetta solo il rimborso delle spese sostenute, non già il pagamento della prestazione effettuata.

Articolo 9 - Sospensione

Durante l'esecuzione del servizio, il Direttore dell'esecuzione potrà sospendere totalmente o parzialmente l'esecuzione nei casi e con le modalità di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario.

Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale con le modalità di cui all'art. 23 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 (art. 107 comma 3 D.Lgs. 50/2016).

Articolo 10 - Penali

La penale pecuniaria per il ritardo nell'ultimazione del servizio in conformità di quanto previsto dall'articolo. 113-bis, comma 4 D.Lgs. n. 50/2016, è stabilita nella misura dell'1 per mille dell'importo contrattuale netto.

Le penali dovute non possono superare complessivamente il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale (art. 113-bis comma 4 D.Lgs. 50/2016); è fatta salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.

Il superamento del 10% dell'ammontare netto contrattuale (come penali comminate) costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.

Nei casi precedenti il Direttore dell'esecuzione formula le contestazioni degli addebiti all'esecutore, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie contro-deduzioni al RUP.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, l'Amministrazione committente, su proposta del RUP, applica le penali (art. 108 co. 3 D.Lgs. 50/16 e art. 18 co. 3 DM 49/2018). Le penali comminate verranno detratte dalla prima fattura utile.

Articolo 11 - Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato secondo quanto di seguito specificato :

- fatturazione bimestrale posticipata.

Al fine di consentire all'Amministrazione il/i pagamento/i, l'appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Ai sensi dell'art. 21 DPR 633/1972, la fatturazione nei confronti della stazione appaltante viene eseguita pro quota da ogni impresa facente parte del raggruppamento, in relazione alle prestazioni di competenza eseguite da ciascuna (principio di diritto Agenzia delle Entrate 17.12.2018, n. 17).

In caso di pagamento/i in acconto o in caso di pagamento frazionato per singole partite, sull'importo netto sarà trattenuto lo 0,50 % a garanzia degli adempimenti contributivi (art. 30, comma 5 D.Lgs. 50/2016).

Tali trattenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi non abbiano comunicato inadempienze, saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

I certificati di pagamento sono emessi ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1 del D.lgs. 50/2016, contestualmente, ovvero entro un termine non superiore a 7 giorni, decorrente dall'esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione.

È previsto il pagamento diretto del subappaltatore salvo diversa indicazione da parte del subappaltatore stesso.

In presenza di un contratto di subappalto autorizzato il pagamento degli acconti ed il relativo pagamento diretto dei subappaltatori è condizionato alla presentazione al Direttore dell'esecuzione ed al committente della fattura elettronica (formato .xml) dell'appaltatore e delle fatture elettroniche (formato .xml) dei subappaltatori intestate all'appaltatore, corredate dalla dichiarazione dell'appaltatore di conferma degli importi netti spettanti ai singoli subappaltatori (la dichiarazione - da trasmettere via PEC al committente - può essere sostituita dalla sottoscrizione dell'appaltatore dell'apposito modello predisposto dal direttore dell'esecuzione, che contiene tali informazioni). Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture dei subappaltatori l'amministrazione sospende, in tutto o in parte, il pagamento a favore dell'appaltatore.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

I termini per l'emissione del certificato di pagamento sono interrotti, in caso di imprese estere, dalla richiesta scritta dell'amministrazione committente di presentare la documentazione equipollente al certificato di regolarità contributiva (DURC), fino alla presentazione della stessa.

In ogni caso detta interruzione non può superare i 30 giorni.

Articolo 12 - Anticipazione

In relazione all'erogazione dell'importo dell'anticipazione sul prezzo devono distinguersi due situazioni:

A) l'anticipazione è sempre consentita nei casi in cui la consegna in via di urgenza avvenga dopo l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione;

B) nel caso di consegna in via di urgenza, ossia prima dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, l'anticipazione sul prezzo potrà essere effettuata solo dopo l'espletamento dei controlli e, quindi, ad aggiudicazione efficace.

Fermo restando quanto sopra si precisa che:

1) sul valore dei contratti di appalto di servizi e forniture ad esecuzione istantanea verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo nella misura e con le modalità previste dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 49, comma 3-ter. L'importo a titolo di anticipazione sarà corrisposto all'appaltatore entro 15 giorni dell'effettivo inizio della prestazione, a condizione che sia già intervenuta la stipulazione del contratto d'appalto. Tale importo sarà recuperato progressivamente dall'Amministrazione committente secondo il cronoprogramma della prestazione;

- 2) l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione;
- 3) in caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici, tale importo sarà corrisposto a ciascun componente del raggruppamento secondo le quote di esecuzione dichiarate in sede di offerta, salvo diversa indicazione contenuta nell'atto costitutivo del raggruppamento stesso;
- 4) con riferimento alla garanzia fideiussoria assicurativa di cui all'art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2017, essa deve essere prestata in conformità allo schema-tipo ministeriale vigente ed è efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

Articolo 13 - Sospensione dei pagamenti

L'Amministrazione committente, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti all'esecutore cui sono state contestate inadempienze, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 30 co. 5 D.Lgs. 50/16).

In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni del personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 D.Lgs. 50/16, impiegati nell'appalto, il RUP ordina per iscritto il pagamento entro 15 (quindici) giorni all'appaltatore (art. 30 co. 6 D.Lgs. 50/16).

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato l'amministrazione committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso di pagamento diretto (art. 30 co. 6 D.Lgs. 50/16).

L'appaltatore è liberato da responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi in caso di pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione.

Qualora l'amministrazione committente non dovesse conoscere l'importo esatto ed i relativi dati necessari degli eventuali debiti rispettivamente dell'appaltatore o del subappaltatore, verrà effettuata una trattenuta sui rispettivi pagamenti fino al 20% degli stessi, fino a che l'Ente interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva.

Avverso tale parziale sospensione di pagamento l'appaltatore, e rispettivamente il subappaltatore non potranno opporre alcuna eccezione.

L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 del Ministero dell'economia e delle finanze, per ogni pagamento di importo superiore a 5.000,00 (cinquemila/00) Euro, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario, l'Amministrazione sospende per sessanta giorni successivi a quello della comunicazione il pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato e segnalerà la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Decorsi i sessanta giorni di cui al comma precedente l'Amministrazione procederà ai sensi dell'Art. 3, co. 5 e 6 del suddetto D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Articolo 14 - Ritardo nei pagamenti

Il pagamento va effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione.

Per la tempistica sui pagamenti opera il rinvio al precedente art 11

L'emissione del mandato di pagamento delle somme dovute all'appaltatore oltre i termini di cui sopra comporta la corresponsione degli interessi come previsti dall'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002.

Il tasso di interesse di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE, stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2002 s.m.

I termini di pagamento di cui sopra restano sospesi nel periodo intercorrente tra l'emissione del certificato di pagamento e la ricezione della relativa fattura da parte dell'amministrazione.

Gli interessi non sono altresì dovuti se il ritardo dipende da fatti imputabili all'esecutore oppure il pagamento è sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi o da altre Amministrazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'esecutore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'esecutore si obbliga, a mente dell'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. L'esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e al Commissariato del Governo della Provincia di Firenze.

L'Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge (art. 3 co. 9 L. 136/2010).

L'esecutore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi di uno o più conti correnti dedicati nonché le generalità (nome, cognome, codice fiscale, ecc.) delle persone delegate ad operare su detti conti.

L'inadempimento degli obblighi descritti nel presente articolo non consentirà all'Amministrazione di effettuare i pagamenti. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte a causa del mancato adempimento ai suddetti obblighi.

Articolo 15 - Certificato di regolare esecuzione

Il Responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione.

La verifica di conformità finale deve aver luogo entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, la verifica si intende tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine (art. 102 co. 3).

Ai sensi dell'art. 113 bis co. 2 D.Lgs. 50/2016 all'esito positivo della verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.

Il certificato di verifica di conformità è rilasciato previo accertamento che le prestazioni sono state eseguite nei tempi stabiliti, a regola d'arte ed in conformità, in termini di quantità e qualità, alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e eventualmente nelle condizioni migliorative offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

Prima dell'emissione del certificato, il direttore dell'esecuzione può sottoporre ad esame, a sua scelta, la qualità del servizio, senza che l'esecutore possa elevare contestazioni o pretese. Alle operazioni l'esecutore può farsi rappresentare da propri incaricati.

Il certificato dovrà contenere l'indicazione e l'eventuale importo totale delle penali qualitative e/o da ritardo applicate e/o da applicarsi.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale che sarà sottoscritto da tutte le parti intervenute.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore che deve firmarlo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso.

All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Nel caso di servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione (art. 102 co. 2 D.Lgs. 50/16).

Articolo 16 - Responsabilità

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi della prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di conformità o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (art. 102 co 5 D.Lgs. 50/16).

Articolo 17 - Controlli

Il Direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

In relazione alle specifiche tipologie di servizi oggetto di contratto, le attività di controllo del Direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato tecnico e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;*
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;*
- c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;*
- d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;*
- e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;*
- f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.*

Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto.

Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.

Il Direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti (Art. 18 DM 49/2018).

Nei casi previsti dai precedenti commi, l'esecutore non ha diritto a supplemento di prezzo o indennità alcuna, né ha titolo per chiedere una proroga del termine di consegna.

Articolo 18- Esecuzione

L'esecutore che non personalmente il servizio deve comunicare all'Amministrazione committente il nominativo della persona, fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, che lo rappresenta nell'esecuzione del servizio.

L'esecutore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'Amministrazione committente previa motivata comunicazione all'esecutore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcun'indennità all'esecutore o al suo rappresentante.

L'esecutore dovrà provvedere all'esecuzione del servizio con personale tecnico idoneo, numericamente adeguato alle necessità di luogo di esecuzione del contratto.

L'esecutore è tenuto a garantire la disciplina ed il buon ordine di luogo di esecuzione del contratto.

Articolo 19 - Andamento dei servizi

L'esecutore ha il dovere di eseguire i servizi con ritmi tali da rispettare il termine contrattuale d'ultimazione senza compromettere la loro ottimale esecuzione.

Le modalità e le tempistiche di esecuzione devono comunque essere concordate con il Direttore dell'esecuzione.

L'Amministrazione committente si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di una determinata prestazione entro un congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione di servizi particolari nel modo che riterrà più conveniente, in relazione alla buona esecuzione del servizio, alla prestazione di servizi esclusi dall'appalto ed a esigenze manutentive, senza che l'esecutore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi.

Articolo 20 - Obblighi

Sarà obbligo dell'esecutore di adottare nell'esecuzione dei servizi, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati.

La responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà sull'appaltatore nonché sul personale addetto alla direzione e sorveglianza del servizio.

L'esecutore inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivanti da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine ai servizi.

Visto il carattere scientifico e/o culturale delle attività specificatamente richieste dall'appaltatore e progettate nell'ambito dei servizi didattici (es: didattica con le scuole, campus, progetti per pubblici speciali) queste ultime rimangono di esclusiva proprietà del Comune.

L'esecutore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d'assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Nell'esecuzione dell'appalto l'aggiudicatario garantisce la piena osservanza degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice (art. 30 co. 3 D.Lgs. 50/16).

Al personale impiegato nei servizi oggetto di appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto (art. 30 co. 4 D.Lgs. 50/16).

L'appaltatore si obbliga altresì a garantire, anche in caso di disdetta o scadenza dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 5, per tutta la durata dell'appalto, almeno il trattamento economico e normativo già in essere in base ai medesimi contratti collettivi.

Qualora, durante la fase di esecuzione del contratto, sopraggiunga il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 5, l'appaltatore si obbliga ad adeguare tempestivamente il trattamento economico e normativo goduto dai lavoratori alle sopravvenute condizioni contrattuali.

Articolo 21 - Assicurazione SPECIFICA per l'appalto

L'aggiudicatario deve adottare nel corso dell'esecuzione dei servizi tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari atti a garantire la sicurezza e l'incolumità degli anziani assistiti e del proprio personale, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati.

L'aggiudicatario è responsabile, penalmente e civilmente, di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del presente appalto.

A tale scopo l'aggiudicatario deve munirsi, a proprie spese, delle seguenti polizze assicurative – specifiche per l'appalto - nelle quali dovrà essere inserita la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'ente Appaltante:

1. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Ente appaltante e tutti i dipendenti della suddetta o quelli ad essi equiparati) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 1.500.000 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'Impresa Aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui l'Associazione/Cooperativa/Impresa si avvalga) dai beneficiari dell'attività oggetto dell'appalto, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni indiretti subiti dall'Ente Appaltante in conseguenza di sinistro garantito in polizza.

2. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni e attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 1.500.000 per sinistro e Euro 1.000.000 per persona ed un minimo di Euro 1.000.000,00 per danni a cose specifiche e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

Le suddette polizze, debitamente quietanzate, devono essere presentate dall'aggiudicatario alla stazione appaltante prima della stipula del contratto.

In caso di sinistri, eventuali scoperti e franchigie sono a carico dell'aggiudicatario.

L'esistenza di tali polizze non libera l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriori garanzie.

L'impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti e attrezzature danneggiate per omissione o negligenza dei dipendenti nella esecuzione del servizio.

In difetto vi provvederà l'Ente addebitandone l'importo, maggiorato del 25% a titolo di spese generali, all'aggiudicatario.

In caso di danni a cose dell'ente, l'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio tra l'incaricato dell'Amministrazione dell'ente e il Responsabile della Impresa; in assenza di questi si procederà all'accertamento in presenza di due testimoni individuati discrezionalmente dall'incaricato dell'ente.

L'Impresa aggiudicataria provvederà all'uopo al perfezionamento delle polizze assicurative ritenute dal medesimo più idonee rispetto all'esposizione ai rischi di possibili sinistri ai sensi del presente articolo.

L'affidatario dovrà altresì assicurare il personale dipendente impiegato nell'esecuzione del servizio appaltato.

Articolo 22 - Altri obblighi

Sono comunque a carico dell'esecutore i seguenti oneri ed obblighi:

- a) riparazione dei danni di qualsiasi genere ai locali, arredi o strumentazione del Comune;*
- b) divieto di pubblicazione di notizie, disegni o fotografie riguardanti i servizi oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta del direttore di esecuzione;*
- c) i costi afferenti all'imposta di bollo sulla documentazione sotto elencata:*
 - *processo verbale di avvio dell'esecuzione;*
 - *verbale di sospensione e di ripresa delle prestazioni;*
 - *certificato e verbale di ultimazione delle prestazioni;*
 - *determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto;*
 - *certificato di verifica di conformità;*
 - *certificato di regolare esecuzione.*

Articolo 23 - Recesso

L'Amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, come previsto all'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016.

L'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo in conseguenza di causa ad esso non imputabile, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

Durante l'esecuzione del contratto, l'amministrazione committente può ordinare secondo le modalità di cui all'art.1, un aumento o una diminuzione delle prestazioni dell'appalto fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, così come calcolato ai sensi dell'art.1 di questo Capitolato senza riconoscimenti all'appaltatore di un'indennità aggiuntiva, purché non mutino sostanzialmente la natura delle prestazioni comprese nell'appalto.

Oltre tale limite l'appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto e alla liquidazione del prezzo delle prestazioni eseguite ai termini di contratto, nonché del valore dei materiali utili esistenti nel luogo di esecuzione contratto.

Articolo 24 - Risoluzione

Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nel presente Capitolato nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli artt. 108 D.Lgs. 50/2016 e 1453 e ss. del Codice Civile.

Opera la risoluzione di diritto nei seguenti casi:

- in caso di violazione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- in caso di violazione degli obblighi in materia di privacy (Dlgs 196/03 e GDPE 679/16);
- in caso di mancato ottemperanza agli obblighi di cui all'art 40;
- qualora l'esecutore violi anche uno solo degli obblighi previsti codice di comportamento;
- in caso di mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- qualora il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'affidatario risulti irregolare per due volte consecutive;
- qualora venga verificato che aver accertato, per i propri dipendenti o collaboratori operanti sul progetto, attraverso l'acquisizione dei Certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti l'insussistenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609 e seguenti del codice penale, ovvero l'insussistenza di carichi pendenti relativi agli stessi reati, ovvero l'assenza di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;

- ove l'importo delle penali applicate a norma del presente schema di contratto superi il 10% dell'importo contrattuale netto;

Con la risoluzione del contratto in danno dell'esecutore inadempiente, sorge nell'Amministrazione committente il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo. L'affidamento a terzi è comunicato all'esecutore inadempiente. All'esecutore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno (art. 108 co. 2 D.Lgs. 50/16).

Il contratto si risolve anche nell'ipotesi di cui all'art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, relativo all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il contratto si risolve di diritto, con la semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora la stessa Amministrazione rilevi che l'affidatario, al momento della presentazione dell'offerta ovvero della stipula, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.

Art. 25 - Informazioni

L'esecutore potrà ottenere le necessarie informazioni sugli obblighi relativi alle vigenti disposizioni: in materia di previdenza e assistenza presso l'INPS – Sede centrale di Firenze e nei rispettivi uffici comprensoriali; in materia di infortuni sul lavoro presso INAIL; in materia di sicurezza e condizioni di lavoro presso l'ufficio provinciale Tutela sociale del Lavoro.

Art. 26 – Rispetto disposizioni del Direttore dell'esecuzione

L'esecutore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve (di cui all' art. 21 DM 49/2018), ad attenersi alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare servizio.

Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sul servizio il direttore dell'esecuzione o l'esecutore comunicano al Responsabile del procedimento le contestazioni insorte. Il Responsabile unico del procedimento convoca le parti e promosso in contraddittorio con loro l'esame della questione entro quindici giorni dalla comunicazione impartisce le istruzioni necessarie in forma scritta al Direttore dell'esecuzione per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e l'esecutore.

Il Direttore dell'esecuzione comunica in forma d'ordine di servizio la decisione del Responsabile unico del procedimento all' esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel primo atto idoneo a riceverle e con le modalità ed effetti di cui ai commi 5 e seguenti.

Qualora l'esecutore abbia iscritto riserva, il direttore dell'esecuzione trasmette le sue motivate deduzioni sulle riserve iscritte al responsabile del procedimento entro quindici giorni.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.

Per atto idoneo si intendono i seguenti atti:

- il processo verbale di avvio dell'esecuzione;
- il processo verbale di sospensione dei servizi;
- il processo verbale di ripresa dei servizi;
- il certificato di ultimazione;
- il certificato di verifica di conformità o il certificato di regolare esecuzione;
- l'ordine di servizio;
- il certificato di pagamento.

Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve scrivendo e firmando le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.

In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Articolo 27 - Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Articolo 28 - Divieto di cessione del contratto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Articolo 29 - Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del d.lgs. 50/2016 ed all'esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art. 209 del medesimo decreto.

Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Firenze.

Articolo 30 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" (consultabile ile sul sito del Comune), vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".

Articolo 31 – Sicurezza

Il Comune e l'affidatario promuovono la cooperazione ed il coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. pur in assenza di un unico documento di valutazione dei rischi da interferenza.

Il soggetto affidatario si farà parte attiva e diligente nell'applicazione della normativa citata attivando l'eventuale e necessaria collaborazione con il Comune.

Per quanto riguarda l'emergenza antincendio il soggetto affidatario è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante:

- nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
- dichiarazione di essere in possesso del documento di valutazione dei rischi;
- l'elenco dei lavoratori designati per la gestione dell'emergenza antincendio e l'indicazione del suo Responsabile e di eventuali delegati; gli addetti dovranno essere in possesso dell'attestato di idoneità come previsto dal D. Lgs. N. 81/08, che documenta la loro formazione secondo quanto indicato dalla vigente normativa;
- il piano di emergenza interno. Si dovranno altresì rispettare le norme vigenti "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

L'affidatario dovrà garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

Dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. N. 81/2008, al fine di coordinare le misure di prevenzione e protezione dai rischi.

In accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, ai lavoratori dell'impresa che operano negli stabilimenti della Stazione Appaltante sono applicate le stesse norme di tutela previste in materia di Pronto Soccorso Aziendale per i lavoratori dipendenti della Stazione Appaltante.

Gli obblighi di prevenzione (tra i quali rientra la dotazione della cassetta di pronto soccorso ai sensi del D.M. 388/03) sono a carico dell'appaltatore per i propri lavoratori.

Nel caso in cui la valutazione del rischio da parte dell'impresa preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità alla vigente normativa.

L'Amministrazione si impegna a comunicare all'aggiudicatario gli eventuali pericoli derivanti dai luoghi sedi dei servizi, oltre a fornire comunicazioni successive inerenti a modifiche che dovessero sopraggiungere.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante un elenco nominativo del personale che verrà adibito per l'espletamento dei servizi oggetto di appalto, con l'indicazione, per ciascun addetto, della qualifica professionale e delle mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto.

Per ogni nominativo dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi. L'aggiudicatario si impegna, inoltre, a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni alla Stazione Appaltante.

Il personale dovrà essere provvisto di targhetta di riconoscimento.

Al momento della sottoscrizione del contratto saranno firmate in segno di piena accettazione e condivisione le procedure operative relative a situazioni di rischio che potrebbero verificarsi e che la Stazione Appaltante ha il dovere di segnalare.

Articolo 32 - Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE SPECIALE

Articolo 33 – Base d’asta, valore complessivo della procedura, costo del personale

La "base d’asta" rappresenta il valore di mercato attribuito dall’Amministrazione appaltante alle prestazioni richieste.

La base d’asta è una componente essenziale nelle procedure di acquisto.

Rappresenta, ordinariamente, il prezzo non superabile della prestazione richiesta.

L’importo a base d’asta è il valore di riferimento per la presentazione delle offerte economiche da parte dei concorrenti.

La base d’asta è calcolata in euro Euro 878.449,13 (come da tabella cella con colorazione rossa)

L’art. 59 comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) considera inammissibili le offerte “il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.” Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con parere n.581/2019, ha argomentato sulla differenza tra importo a base d’asta e valore stimato dell’appalto. Ai sensi dell’art.35 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.), il valore stimato di un appalto da prendere in considerazione al fine di valutare l’eventuale superamento della soglia comunitaria è quello derivante dalla somma dell’importo a base di gara e di eventuali opzioni, rinnovi, premi e pagamenti.

Per determinare il valore stimato dell’appalto, all’importo a base d’asta devono esser aggiunti – eventualmente - opzioni, rinnovo, premi e pagamenti.

È infatti lo stesso comma 4, dell’articolo 35 a fornire indicazioni sulle voci che costituiscono il valore stimato dell’appalto, il quale va quantificato:

a) senza considerare l’IVA

b) comprendendo il valore di opzioni e rinnovi – previsti dalla documentazione di gara

c) comprendendo il valore dei premi o pagamenti per candidati o offerenti – se previsti.

Tale valore differisce dall’importo a base d’asta.

Il valore complessivo della gara è riportato in tabella con colorazione azzurra

TABELLA BASE D’ASTA BIENNALE

	Descrizione prestazione	Importo netto biennale EURO	IVA	%IVA	Totale lordo biennale EURO
A1	Servizi Bibliotecari (Biblioteca R. Fucini + Casa Leggenda) 27.600 ore	522.744,00	esente	esente	522.744,00
A1.1	Attività biblioteconomica di supporto 1884 ore	35.683,00	esente	esente	35.683,00
A2	Servizi Rete Reanet 4500 ore	85.230,00	esente	esente	85.230,00
A3	Servizi Archivistici 5000 ore	112.050,00	esente	esente	112.050,00
A4	Gestione Spazi culturali comunali (spazi culturali + casa	27.368,30	6.021,03	22%	33.389,33

	della memoria) 1445 ore				
	SUBTOTALE (A1+A2+A3 +A4)	783.075,30	6.021,03	22%	789.096,33
A4	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (DUVRI)	2.000,00			2.000,00
A5	Costi generali Biblioteca Euro 1,90 X 27.600 ore	52.440,00			52.440,00
A 5.1	Costi generali attività di supporto Biblioteca Euro 1,90 X 1884 ore	3.579,60			3579,60
A6	Utile impresa Biblioteca (compresa attività biblioteconomica di supporto) 0,37 X h 27.600	10.212,00	Esente		10.909,08
A6.1	Utile impresa Biblioteca attività biblioteconomica di supporto 0,37X 1884	697,08			
A5	Costi generali REAnet Euro 1,90 X h 4.500	8.550,00			8.550,00
A6	Utile impresa REAnet 0,37 X h 4.500	1.665,00	Esente		1.665,00
A5	Costi generali Archivio 2,25x h 5.000	11.250,00			11.250,00
A6	Utile impresa Archivio 0,34 x h 5.000	1.700,00	Esente		1.700,00
A5	Costi generali spazi culturali + casa della memoria 1,90 x h 1445	2745,50			2745,50
A6	Utile impresa spazi culturali + casa della memoria 0,37x h 1445	534,65	Esente		534,65

	BASE D'ASTA TOTALE ANNI 2	Euro 878.449,13	Esente		Euro 884.470,16
	Opzioni art 63 comma 5 Dlgs 50/16	Euro	Euro		Euro
	Rinnovo espresso anni 2 (compreso oneri per la sicurezza-utile di impresa- costi generali) .	Euro 878.449,13	Euro		Euro 884.470,16
	VALORE COMPLESSIVO GARA (Base d'asta/opzioni/rinnovo)	Euro 1.756.898,26	Euro 0,00		Euro 1.768.940,32

DETTAGLI COSTI PERSONALI RICOMPRESI NELLA BASE D'ASTA : CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO (cosiddetto contratto leader "COMMERCIO")

A1 SERVIZI BIBLIOTECARI

Liv.	M. Ore glob.	Costo Orario	Costo Globale
5°	Servizi bibliotecari - 27.600 (biblioteca Fucini) + (casa leggenda) - 1.884 (attività biblioteconomica di supporto) TOTALE 29.484	€ 18,94	558.427,00
5°	Rete Reanet - 4.500 Servizi Reanet	€ 18,94	85.230,00
TOTALI		Euro 643.657,00	

A2 SERVIZI ARCHIVISTICI

Liv.	M. Ore glob.	Costo Orario	Costo Globale
3°	5.000	€ 22,41	€ 112.050,00
TOTALI		Euro 112.050,00	

A3 GESTIONE SPAZI CULTURALI

Liv.	M. Ore glob.	Costo Orario	Costo Globale
5°	1445	€ 18,94	€ 27.368,30
TOTALI		Euro 27.368,30	

Articolo 34 – Riferimenti normativi specifici

La Biblioteca e l'Archivio storico operano nel quadro normativo ed ideale definito:

- dall'art. 9 della Costituzione;
- dal Codice dei Beni culturali, in particolare art. 10 (collezioni come patrimonio culturale della nazione) e art. 103 (accesso gratuito);
- dalla Legge 12 novembre 2015 n. 182 ove definisce i luoghi della cultura servizi pubblici essenziali;
- dalla Legge 21/2010 e relativo regolamento 22/r del 6 giugno 2011, capo II della Regione Toscana
- dallo Statuto Comunale
- dai regolamenti specifici e dalle carte dei servizi;

Articolo 35 – Definizione dei Servizi Bibliotecari

Si richiama, quale orizzonte strategico al Manifesto Unesco sulla biblioteca pubblica (1994) e alle Linee Guida IFLA/UNESCO (2001) e **Associazione Italiana Biblioteche**.

Commissione nazionale Biblioteche pubbliche, Disegnare il futuro della biblioteca. Linee guida per la redazione dei piani strategici per le biblioteche pubbliche. 2017-2020

Richiamando le Linee di politica bibliotecaria per le autonomie, gennaio 2004 (Conferenza delle Regioni, Upi e Anci) esse "sono istituti culturali che assolvono a compiti di informazione e documentazione generale su qualsiasi supporto, anche favorendo l'alfabetizzazione informatica; diffusione del libro e della lettura e promozione della cultura e della conoscenza; promozione dell'autoformazione e sostegno delle attività per l'educazione permanente, anche in collaborazione con il sistema scolastico; sviluppo della cultura democratica, permettendo uguaglianza di accesso alle conoscenze, alle idee ed alle opinioni; rafforzamento dell'identità della comunità locale, nella sua dimensione plurale, dinamica e multiculturale; inclusione sociale, attraverso l'uso socializzato dei mezzi di informazione e comunicazione; integrazione delle categorie svantaggiate, attraverso l'eliminazione degli ostacoli di ogni genere alla fruizione dei diversi servizi; conservazione e valorizzazione del patrimonio librario e documentario locale e nazionale e della cultura di tradizione orale"

NOTA

La Biblioteca comunale e l'archivio storico della S.A. individuano la cooperazione tra biblioteche e centri documentari e culturali come forma privilegiata di gestione dei servizi e favoriscono lo sviluppo di sistemi tra tali istituzioni in particolare nell'area dell'Unione Empolese Valdelsa e della città Metropolitana fiorentina, armonizzano i propri regolamenti e procedure con quello del sistema di cooperazione al quale aderiscono e del quale sono cofondatori: SISTEMA DOCUMENTARIO REAnet

La Biblioteca di Empoli segue nell'erogazione dei servizi la Carta dei servizi delle biblioteche della Rete REANET.

Articolo 36 – Rete Reanet

La Rete documentaria Reanet si inquadra nel disposto dell'art. 28 della L.R. Toscana n. 21/2010, che recita:

1. La rete documentaria locale costituisce la modalità ordinaria di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi documentari integrati. Essa è lo strumento che assicura le necessarie competenze professionali e realizza la condivisione delle risorse interne nonché la piena utilizzazione delle risorse esterne alla rete.

2. Gli enti locali provvedono alla costituzione della rete documentaria locale sulla base dei seguenti criteri, al fine di assicurare il necessario livello di uniformità su tutto il territorio regionale:

- a) costituzione con atto formale che prevede la distribuzione delle funzioni fra i soggetti partecipanti e gli oneri a carico degli stessi;
- b) adeguatezza della dimensione territoriale, della dotazione documentaria e del relativo incremento annuale;
- c) adeguatezza della dotazione di personale in termini di quantità e di competenza professionale;
- d) adeguatezza delle dotazioni tecnologiche.

La Rete REA.net svolge una intensa attività di promozione, organizzazione di eventi, e presenta incombenze gestionali e logistiche che scaturiscono dalla sua normale attività. Per questo si rende necessario un supporto all'attività gestionale della Biblioteca Capofila, e qualora necessario delle attività di rete di altre biblioteche della rete. Il supporto consiste nelle attività di segreteria (redazione di testi, contatti, spedizione di lettere, convocazione riunioni ecc.)

Articolo 37 – Definizione dei Servizi Archivistici

La definizione di Archivio secondo il glossario on-line della direzione generale archivi del MIBACT è la seguente:

- 1. Complesso dei documenti prodotti o comunque acquisiti da un ente (magistrature, organi e uffici centrali e periferici dello Stato; enti pubblici territoriali e non territoriali; istituzioni private, famiglie e persone) durante lo svolgimento della propria attività. I documenti che compongono l'archivio sono pertanto collegati tra loro da un nesso logico e necessario detto vincolo archivistico. In questa accezione si usa spesso la parola fondo come sinonimo di archivio.
- 2. Locale in cui un ente conserva il proprio archivio.
- 3. Istituto nel quale vengono concentrati archivi di varia provenienza che ha per fine istituzionale la conservazione permanente dei documenti destinati alla pubblica consultazione.

L'orizzonte normativo

- Circolare n. 52, prot. 18792 del 22 novembre 2017: Prime indicazioni operative in merito alle valutazioni per il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, con esclusivo riguardo a beni di interesse archivistico
- Circolare n. 43, prot. n. 16004 del 5 ottobre 2017: Fondi archivistici e singoli documenti di pertinenza dello Stato, delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente o istituto pubblico. Individuazione delle relative tipologie e del loro regime giuridico

Articolo 38 – Definizione Gestione spazi culturali

Il Comune di Empoli possiede locali, edifici e luoghi che adibisce alla fruizione di attività a carattere prevalentemente culturale, questi spazi internamente all'Amministrazione sono definiti "Spazi culturali". Essi sono:

- Cenacolo, chiostro e cucina del Convento di Santo Stefano degli agostiniani – Via dei Neri, 15 – Empoli;
- Auditorium del Palazzo pretorio – Piazza Farinata degli Uberti – Empoli;
- Casa della memoria – Via Livornese snc – Empoli;

I servizi di gestione degli spazi culturali, riguardano eventi organizzati dagli uffici e servizi del Comune di Empoli, e iniziative e manifestazioni di soggetti terzi, a ciò autorizzati dal Comune di Empoli.

Articolo 39 – Strategie e Obiettivi

Il Comune ha deciso di esternalizzare alcuni servizi biblioteconomici, archivistici, museali di gestione degli spazi culturali e di promozione della lettura, dell'arte e dei documenti storici. Per questo hanno

posto in essere strategie gestionali di valorizzazione del proprio personale e delle sue specificità, mantenendo in capo alla gestione diretta gli aspetti direzionali (relativi anche alla modifica degli orari di apertura, riduzione o ampliamento dei servizi), la programmazione delle attività, la gestione amministrativa e tecnica della struttura.

L'Amministrazione attraverso il servizio Biblioteca, Beni culturali, Archivio storico e Giovani, esternalizza in toto i servizi descritti nel presente Capitolato eccetto gli aspetti più direttamente biblioteconomici e di gestione archivistica connessi alla catalogazione e alla gestione delle collezioni. L'esternalizzazione dei servizi da svolgersi presso il proprio Archivio storico è relativa ai servizi di ordinamento, inventariazione e back office.

Il personale dipendente dal Comune di Empoli incardinato all'interno del Settore 6 "Servizi alla Persona"

Articolo 40 – Sedi e Orario

BIBLIOTECA RENATO FUCINI

N.B.: La sezione ragazzi della biblioteca sarà attiva fino all'avvio del servizio presso la Biblioteca "Casa Leggenda"

Orario di apertura al pubblico della biblioteca

La Biblioteca è aperta con i seguenti orari:

lunedì dalle 14.00 alle 19.00; martedì al venerdì 9.00-19.00

Sabato 9.00-13.00/16.00-19.00

Sezione ragazzi : dal martedì al venerdì dalle 10.00-19.00

Sabato 9.00-13.00/16.00-19.00

La sezione ragazzi della biblioteca Fucini sarà attiva solo fino all'apertura del servizio presso la Biblioteca Casa Leggenda

L'affidatario deve garantire la presenza di un operatore 10 minuti prima e dopo l'orario di apertura e chiusura della biblioteca.

Sede della biblioteca (in allegato le piante dell'edificio)

Gli spazi della biblioteca sono così articolati:

Lato via Cavour

- 1 ingresso
- 1 sala Emeroteca
- 3 sale deposito librario al piano terra e sala catalogazione
- 1 sala consultazione (sala Maggiore) al primo piano
- 1 sala conservazione fondo antico (Sala Tassinari) al primo piano
- 1 ufficio al primo piano
- 1 magazzino al primo piano

Lato Chiostro degli Agostiniani:

- 1 sala studio (ex auditorium)
- 2 sale di lettura (ex sale pc)
- 1 locale adibito a saletta incontri (ex cappella del convento);
- 1 locale adibito a lettura libera (corridoio di sinistra);
- 1 locale adibito a lettura libera (corridoio di sinistra);
- 1 sala letture denominata "torre del racconto";
- 1 area aperta del chiostro;
- 3 giardini su via Cavour in uso durante il periodo estivo come aree di lettura libera;
- 2 sale dedicate alla mediateca comunale, I piano
- 7 uffici al II piano
- 5 salette dedicate alla sezione ragazzi o sale studio riservate

BIBLIOTECA "CASA LEGGENDA"

La Biblioteca è aperta con i seguenti orari:

lunedì, mercoledì, venerdì dalle 14.00 alle 19.00;

martedì, giovedì 9.00-13.00

Sabato 9.00-13.00/16-19

Sede della biblioteca (in allegato pianta dell'edificio)

(in allegato le piante dell'edificio)

Gli spazi della biblioteca sono così articolati:

piano primo (area zero/sei)

- giardino sopraelevato con accesso da Via Paladini
- Ingresso banco accoglienza
- Sala morbida relax
- Sala laboratori
- Sala lettura
- Uffici e magazzino librario (1)
- Sala delle mamme
- Caffè ristoro

piano secondo (sette/tredici)

- Sala Proiezioni
- Sala Lettura e PC
- Sala lettura
- Sala Laboratori
- Torre del racconto
- Area Ufficio

piano terzo (adolescenti e giovani adulti)

- Sala Lettura /Computer
- Sala lettura
- Loggiato aperto

Tipologia di servizi

Servizi al pubblico

La biblioteca è un servizio pubblico di base garantito a tutti i cittadini per rispondere al loro bisogno di informazione, cultura, formazione permanente e impiego del tempo libero. Essa concorre a garantire il diritto di accedere liberamente alle diverse espressioni del pensiero e della creatività umana, secondo i principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana quali fondamenti della società civile e della convivenza democratica.

I Servizi della biblioteca sono:

- Prestito e Restituzione
- Rinnovi e Prenotazioni
- Consulenza e Ricerca
- Navigazione Internet
- Aree Studio
- Fotocopie
- Digitalizzazioni
- Attività di promozione dei servizi e della lettura e supporto ai progetti didattico culturali

Servizi interni (backoffice) previsti sono:

- Riordino e controlli della collezione libraria e documentaria
- Trattamento fisico delle risorse bibliografiche (inventariazione e cartellinatura)
- Sorveglianza e gestione degli spazi

Servizi esterni di promozione della lettura

- Servizi collegati alla promozione e realizzazione del Festival Leggenda

Leggenda Festival della Lettura e dell'ascolto necessita di una fase propedeutica alla sessione conclusiva dedicata alle scuole e alle famiglie e di una fase in presenza, il festival vero e proprio, durante il quale è necessaria una intensa attività di sorveglianza e di attivazione di proposte performatiche e di presentazione di libri.

RETE REANET

- Catalogazione centralizzata: controllo dei documenti inviati dalle biblioteche della Rete Reanet o, in caso di nuove accessioni, dalla ditta incaricata che dovranno corrispondere a quelli elencati nel documento di trasporto; interventi di catalogazione nativa e derivata di nuove accessioni delle biblioteche aderenti alla rete di cooperazione; coordinamento dei catalogatori dislocati nelle biblioteche aderenti alla Rete e supervisione del lavoro svolto;

-Implemento e bonifica del catalogo : interventi di recupero catalografico attraverso catalogazione nativa e derivata di documenti già presenti all'interno dei patrimoni bibliografici delle biblioteche della rete, ma non ancora descritti a catalogo.

La catalogazione per le nuove accessioni sarà effettuata secondo le regole italiane REICAT, utilizzando la Classificazione Decimale Dewey e con il software Clavis NG della ditta Comperio.

-Interventi di implemento, correzione e bonifica del catalogo cumulato on line della rete Reanet;

-Creazione, gestione e implemento delle liste di autorità;

-Schiacciamento e uniformazione dei record bibliografici identici ed equivalenti;

-Gestione delle problematiche inerenti il software di gestione del catalogo, dell'OPAC e del prestito bibliotecario e interbibliotecario della rete Reanet;

-Redazione di regole condivise di catalogazione per la rete Reanet;

-Controllo e coordinamento dell'operato del Servizio di catalogazione di rete.

La ditta appaltatrice dovrà garantire la continuità del servizio per il quale si prevede il trattamento dei materiali da catalogare (verifica dei moduli di trasmissione del materiale bibliografico, predisposizione delle code di produzione e predisposizione al rinvio presso le biblioteche e la redazione fino a 12.000 record derivati o di un corrispondente numero di record derivati e nativi tenendo conto che la produzione di un record nativo sarà valutata pari a quella di quattro record derivati).

ARCHIVIO STORICO

L'archivio storico è situato in Via Evangelista Torricelli, 58/a

Orario di apertura al pubblico dell'Archivio storico

L'Archivio Storico comunale è aperto:

Martedì dalle ore 14:30 alle ore 18:00

Venerdì dalle 8:30 alle 13:00

oppure su appuntamento.

L'affidatario a deve garantire la presenza di un operatore 10 minuti prima e dopo l'orario di apertura e chiusura dell'Archivio.

Orario di lavoro degli archivisti:

gli archivisti prestano servizio 5 giorni a settimana garantendo la presenza quotidiana di almeno una unità di personale e per tutto l'orario di apertura al pubblico.

Archivio - Servizi al pubblico

Consulenza di primo livello;

Consulenza per esami universitari, tesi di laurea e ricerche

Consultazione, riproduzione fotostatica e fotografica;

Servizi interni (backoffice)

Servizio di documentazione interna all'amministrazione comunale

Servizio di documentazione per accesso agli atti

Riordino documentario

Scarto e revisione

Inventariazione e cura degli inventari esistenti

Consulenza archivistica per la Rete documentaria REAnet

GESTIONE SPAZI CULTURALI

La gestione degli spazi culturali consiste prevalentemente nello svolgimento delle seguenti attività, in completa autonomia organizzativa:

- preparazione, allestimento e disallestimento delle sale, prova strumenti, predisposizione materiali e complementi d'arredo;
- presenza di un operatore durante tutta la durata dell'iniziativa;
- allestimento e disallestimento di attrezzature, arredi e complementi d'arredo per mostre ed esposizioni
- somministrazione e raccolta questionari di gradimento. Ogni qualvolta sarà richiesto, gli addetti dovranno somministrare al pubblico apposite questionari di gradimento agli spettatori degli eventi.

I servizi per gli spazi culturali sono attivati esclusivamente su richiesta e dietro programmazione delle attività.

GESTIONE SOCIAL E SITO

Rientrano tra le operazioni di Back office dell'affidatario la gestione dei Social (Facebook, Sito Web, Instagram della biblioteca e dell'archivio storico).

DATI STATISTICI

Dovranno essere mensilmente consegnate alla Direzione i dati relativi alle presenze, alla soddisfazione dell'utenza e alla nazionalità dei visitatori, sulla base dei format Regionali e a quelli elaborate di volta in volta in accordo con la Direzione medesima. I dati saranno raccolti su apposita tabella fornita dalla direzione.

Tutto il personale impiegato nell'appalto deve essere munito di cartellino di riconoscimento e Budge . Presso la Biblioteca R. Fucini – a cura e spese dell'affidatario- dovrà essere installato apparecchio marca tempo (timbratore)

Tutto il personale dell'affidatario dedicato al presente lotto deve registrare “entrata e l'uscita” in servizio utilizzano tessera e timbratore marca tempo situato presso la biblioteca comunale Renato Fucini. La medesima operazione dovrà essere eseguita al termine dell'orario di lavoro. Mensilmente il cartellino con le timbrature degli operatori assegnati al servizio dovrà essere trasmesso al Direttore dell'esecuzione.

Articolo 41 – Direzione

L'affidatario organizzerà l'erogazione dei servizi secondo le sue modalità aziendali e con autonomia organizzativa, nel rispetto delle linee generali di programmazione dettate dal Comune. e comunicate in forma cartacea o digitale.

L'affidatario. mantiene una costante collaborazione con i competenti uffici comunali del Comune

L'affidatario provvede a nominare ad avvio del servizio un Referente nei confronti del Comune che opererà in accordo con essa per garantire il coordinamento e la circolazione delle informazioni tra gli operatori incaricati del servizio. L'attività di supporto organizzativo del servizio (programmazione turni, ferie, sostituzioni personale, etc.), sono da intendersi a carico dell'affidatario e pertanto eccedenti l'orario richiesto per lo svolgimento del servizio.

Articolo 42 – Personale

L'affidatario mette a disposizione per l'attuazione del servizio un modello organizzativo tale da assicurare lo sviluppo delle prestazioni, garantendo un assetto idoneo per il corretto svolgimento del servizio, con l'impiego di personale professionalmente qualificato e in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dei compiti a cui è adibito, come di seguito specificato.

Gli operatori impiegati dalla ditta aggiudicataria nella gestione dei servizi oggetto del presente appalto dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. avere compiuto il diciottesimo anno di età;

2. essere in possesso dei seguenti titoli di studio, competenze e esperienze professionali (queste ultime nelle stesse o equivalenti tipologie di servizio) :

Servizi	Titolo di studio	Competenze	esperienza lavorativa minima richiesta
Servizi biblioteconomici	Diploma di scuola media superiore	Conoscenza e uso del software Clavis NG della ditta Comperio	5 anni
	oppure: Laurea non specialistica di I livello	Conoscenza e uso del software Clavis NG della società Comperio	3 anni
	oppure: Laurea specialistica in materia non afferente a Beni culturali – Indirizzo Biblioteconomico e archivistico II livello	Conoscenza e uso del software Clavis NG della società Comperio	1 anno
	oppure: Laurea I o II livello in beni culturali – Indirizzo Biblioteconomico e archivistico	Conoscenza e uso del software Clavis NG della società Comperio	1 anno
Catalogazione centralizzata	Diploma di scuola media superiore, attestato di frequenza di corsi specifici su catalogazione e catalogazione in SBN	Esperienza di catalogazione bibliografica - conoscenza dei programmi Clavis NG della società Comperio	5 anni
Implemento e bonifica del catalogo della rete Reanet	Diploma di scuola media superiore, attestato di frequenza di corsi specifici su catalogazione e catalogazione in SBN	Esperienza di catalogazione bibliografica - Conoscenza di almeno due lingue europee – Gestione di cataloghi in ambito di reti interbibliotecarie Conoscenza dei programmi Clavis NG della società Comperio	9 anni
	oppure: Laurea specialistica con tesi in biblioteconomia attestato di frequenza di corsi specifici su catalogazione e catalogazione in SBN	Esperienza di catalogazione bibliografica - Conoscenza di almeno Due lingue europee Conoscenza dei programmi Clavis NG della società Comperio	4 anni

Supporto alla rete Reanet	Diploma di scuola media superiore.	conoscenza dei principali software di word processing, foglio elettronico e calcolo, presentazione, creazione e gestione di Basi dati.	1 anno
Attività archivio comunale	Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o magistrale in Lettere e filosofia, Conservazione Beni culturali ed equipollenti diploma della Scuola di Archivistica, paleografia e Diplomatica (Archivi di stato).	conoscenza dei software Arianna e pacchetto Office o liber office Conoscenza della lingua Latina certificata (diploma di Liceo Classico oppure esame universitario) Conoscenza del Greco antico Conoscenza della Lingua Inglese e di un'altra lingua europea	2 anni
Gestione spazi culturali	Diploma di scuola dell'obbligo		non richiesta
Servizi di sorveglianza e guardiana in ambito bibliotecario	Diploma di scuola dell'obbligo		non richiesta

Per il calcolo della durata dell'esperienza lavorativa non vengono considerati tempi di lavoro inferiori a 18 ore/settimana.

Inoltre si richiede:

- ottima padronanza della lingua italiana;
- sufficiente padronanza della lingua inglese o di altre lingue veicolari con preferenza di spagnolo e francese;
- buona conoscenza dei rudimenti della terminologia informatica;
- buona capacità di navigazione nella rete Internet;
- buona capacità nell'utilizzo della posta elettronica;
- buona capacità nella gestione delle pagine web e dei social;
- buona capacità di utilizzo di applicativi di videoscrittura (Office e Liber-office)
- buona capacità di utilizzo di applicativi di fogli di calcolo più comuni (Office e Liber-office)
- attitudine alle relazioni interpersonali;
- conoscenza dei sistemi applicativi gestionali in uso nelle biblioteche e richiamati al precedente art. 34.1;
- conoscenza della piattaforma Media Library on Line.
- conoscenza dei principali applicativi di automazione di ufficio (in particolare Microsoft Office, Libre Office e Open Office), multimediali e dei principali browser per la navigazione e motori e altri strumenti per la ricerca in Internet;
- attestato di partecipazione a un corso di pronto soccorso di durata minima di 12 ore, rispondente ai criteri fissati dal D.M. n. 388 del 15/07/2003 e dall'art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/2008;
- attestato di partecipazione a un corso di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza di durata minima di 8 ore, rispondente ai criteri fissati dal D.M. 10/03/1998 e dal D.Lgs. 81/2008.

A seconda del ruolo ricoperto all'interno del modello organizzativo adottato dall'I.A., sono richiesti i requisiti specifici di seguito elencati:

a. laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea rilasciati ai sensi della L. n. 341/1990 in archivistica e biblioteconomia;
in alternativa

qualunque laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea rilasciati ai sensi della L. n.341/1990 unitamente a diploma di specializzazione delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo istituite presso gli archivi di Stato o titoli equipollenti, oppure dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di durata biennale in Beni archivistici o equivalente;

b. adeguata e documentata esperienza almeno triennale nel riordino, inventariazione, tenuta e conservazione di archivi storici e/o fondi documentari di interesse storico presso enti pubblici, istituzioni o aziende private;

c. conoscenza e documentata esperienza almeno biennale nell'utilizzo del software archivistico Arianna.

Per i titoli conseguiti all'estero l'ammissione è subordinata al riconoscimento ai titoli italiani.

Il modello organizzativo adottato dal Comune può determinare l'impiego di risorse umane con contratti di lavoro flessibili, fermo restando che tale impiego deve essere comunicato all'Amministrazione e finalizzato prevalentemente a far fronte ad esigenze contingenti, sostituzioni temporanee o intensificazioni temporanee di alcune tipologie di prestazioni.

Sarà richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato riguardo i titoli professionali, culturali e la formazione in materia antincendio e primo soccorso delle persone incaricate della prestazione dei servizi richiesti.

Articolo 43 - Obblighi in materia di personale

L'affidatario deve garantire che l'organico del personale, per tutta la durata del contratto, sia qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni e sia quello dichiarato nel progetto complessivo per la gestione del servizio in fase di offerta, come numero, mansioni e livello, monte-ore.

Nel caso in cui l'affidatario sia una impresa cooperativa, la stessa non può richiedere l'obbligatorietà del versamento dell'eventuale quota associativa in contrasto con le vigenti disposizioni di leggi o contratti nazionali e/o territoriali di riferimento.

L'affidatario deve riconfermare la consistenza dell'organico al Comune con frequenza annuale tramite PEC indicando l'elenco del personale impiegato, corredato di indicazione degli estremi della carta d'identità di ciascuno, qualifica, livello retributivo e monte ore contrattuale settimanale.

L'affidatario si impegna a esibire, in qualsiasi momento al Comune il libro unico, al fine di fare verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCLN di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

Nel caso in cui l'affidatario provveda all'immissione in organico di nuovi operatori, deve garantire che ogni operatore incaricato del servizio svolga un'attività di affiancamento - (affiancamento con personale uscente) musei almeno 72 ore di tirocinio i cui oneri restano a carico dell'affidatario.

La comunicazione dell'inizio e della fine di ogni periodo di tirocinio per i nuovi operatori deve essere scritta e inviata al Direttore dell'esecuzione del contratto della stazione appaltante con l'indicazione dei nominativi degli addetti e delle date di riferimento.

L'affidatario deve garantire che l'organico del personale non abbia subito condanne per alcuni reati previsti dal Codice penale, agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600- quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-undecies (adescamento di minorenni). A tal fine l'affidatario si obbliga, ai sensi del D.Lgs n. 122/2018, a richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per tutti i soggetti che intenda impiegare nelle attività previste nel presente capitolato che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Articolo 44 - Assenze - modifiche e sostituzione del personale

L' affidatario garantisce la presenza costante del numero di addetti indicati in organico, per la corretta ed efficace esplicazione del servizio; qualora il numero delle assenze dovesse superare il 15% del monte ore complessivo dell'organico standard presentato in fase di offerta, l'affidatario deve tempestivamente provvedere al reintegro del personale mancante.

Nel caso di variazione del personale, i nominativi, la consistenza numerica, le relative qualifiche, devono essere preventivamente comunicate alla Stazione appaltante per l'approvazione formale.

In mancanza di tale approvazione l'affidatario non può procedere ad alcuna variazione.

L' affidatario si impegna a sostituire tempestivamente anche il personale che, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante. e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati.

In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore (calamità naturali etc.) o di anomalie occorse durante l'espletamento dei servizi la ditta si impegna ad informare tempestivamente il Direttore dell'esecuzione.

Articolo 45 - Vestiario

Non è fatto obbligo agli operatori di indossare alcuna divisa; ai sensi delle vigenti disposizioni è richiesto all'affidatario di fornire e far utilizzare al personale un apposito cartellino di riconoscimento e idoneo vestiario.

Articolo 46 - Strumentazione

Il Comune di Empoli mette a disposizione dell'affidatario, per tutta la durata contrattuale, la sede operativa

Su richiesta dell'ente l'affidatario, all'avvio dei servizi o in corso di esecuzione (secondo le necessità) sarà tenuto a procurarsi la strumentazione informatica (PC/stampante/ telefoni).

Articolo 47 - Gradimento

L'affidatario si impegna a predisporre ed applicare un sistema di customer satisfaction per rilevare almeno annualmente il livello di gradimento dei servizi oggetto dell'affidamento.

Il testo ed i contenuti degli strumenti di rilevazione sono approvati dal Comune.

Articolo 48 - Referente tecnico per il lotto

L'affidatario con l'avvio dei servizi è tenuto a comunicare al RUP il referente tecnico per il lotto funzionale

Compiti del referente :

- mantenere i collegamenti tecnici e operativi con l'Amministrazione aggiudicante al fine di garantire: il corretto svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato;

- comunicare all'Amministrazione aggiudicante di eventuali criticità rilevate e delle relative proposte di soluzione;

- controllare costantemente della qualità dei servizi resi;

Il referente deve essere facilmente reperibile nell'arco della giornata lavorativa.

In caso di sua assenza dovrà essere prevista la sostituzione con altro personale interno.

In caso sua di assenza prolungata (oltre i 15 giorni), l'affidatario deve nominare un sostituto